

Appello 04-32

La Giuria D'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giuseppe Meo, Giorgio Ballerini Giacometti (membri effettivi), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione "ZifZaf" - ITA 149 - Classe Meteor per chiedere la riforma della decisione del Comitato per le proteste del Campionato Invernale Meteor, organizzato dalla Società A.V.A.V. di Luino il 21 novembre 2004, con la quale é stato squalificato per aver infranto la Regola [11](#) R.R. ISAF.

Si premette che ITA 149 aveva presentato protesta contro ITA 333 esponendo che, navigando di bolina [mure a dritta](#) verso la linea di partenza, si era trovava al momento dello "start" "impegnata" fra ITA 333 e la Barca Comitato e che ITA 333, avendo orzato senza alcun preavviso, aveva colliso con ITA 149 che a sua volta aveva urtato la parte estrema della barca del Comitato di regata provocando danni.

Il Comitato per le proteste ha in fatto accertato che le due barche erano [mure a dritta](#), che le loro rotte erano convergenti per superare la linea di partenza in prossimità della barca del Comitato di regata e che ITA 149, [sopravento](#), [ingaggiato](#) ma più "poggiato" rispetto ad ITA 333, si era "abbrivato" per partire ma, non avendo abbastanza [spazio](#) per passare, aveva colliso prima con ITA 333 e successivamente con la parte poppiera della barca del Comitato di regata.

Conseguentemente il Comitato per le proteste lo squalificava per infrazione alla Regola [11](#).

ITA 149 ha presentato tempestivo appello lamentando che il Comitato per le proteste non aveva mantenuto oggettiva neutralità nella disamina dell'accaduto e non aveva tenuto in debito conto alcuni fatti determinanti, puntualmente rilevati dal ricorrente, quali la posizione e la tipologia dei segni dell'urto, la testimonianza sull'accaduto di un membro del Comitato (non verbalizzata per iscritto) e, infine, la possibile violazione delle regole [16](#) (cambiamento di rotta) e [14](#) (evitare i contatti) da parte di ITA 333.

Il Presidente del Comitato per le proteste nelle sue osservazioni ha sottolineato la differenza di velocità fra le due imbarcazioni, le loro rotte convergenti e la dinamica della collisione elementi tutti che inducevano a dover ritenere che per ITA 333 era impossibile evitare l'urto.

Questa Giuria d'Appello, riassunti fatti e difese, ritiene di rilevare preliminarmente:

- che può essere proposto appello contro l'interpretazione data da un Comitato per le proteste ad una regola o le procedure seguite ma non avverso i fatti accertati posti a fondamento della decisione (reg. [70.1](#));
- che nel caso in esame l'accertamento dei fatti e la decisione stessa appaiono sufficientemente completi ed esenti da errori o vizi logici;
- che il Regolamento di regata stesso nella sua corretta interpretazione ha sempre cercato di contrastare e di impedire che i concorrenti, posizionandosi all'estremità di una linea di partenza ma senza superarla, si incuneassero al segnale di partenza fra le barche sopraggiungenti sottovento e la boa (o la Barca Comitato) provocando confusione ed inevitabili collisioni (regola antibarging, oggi riferibile alle regole [18](#), [18.1\(a\)](#));
- che non possono, nella fattispecie, trovare applicazione né regola [16](#) R.R. ISAF in quanto non è stata accertata la modifica di rotta da parte di ITA 333, (e comunque non applicabile al caso), né la regola [14](#) R.R. ISAF vista l'impossibilità di ITA 333 di manovrare per evitare con successo la collisione

ciò premesso e ritenuto questa Giuria d'Appello respinge il ricorso proposto dall'imbarcazione "Zif Zaf" ITA 149 perché la decisione appellata appare conforme alle regole invocate ed applicate ed esente da vizi logici o da errori..

Così deciso a Genova il 26 febbraio 2005.

Relatore ed Estensore
(Adolfo Villani)

Il Presidente
(Francesco N. Tubarchi)